



DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123

“DECRETO CAIVANO”

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

(GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023).

Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023

Il testo verrà ora esaminato dal Senato e poi dalla Camera: Dovrà essere convertito entro metà novembre ed è perciò suscettibile di variazioni.

Le disposizioni in materia di offerta educativa sono contenute negli articolo 10, 11, 12 e 14.

1 Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno -«Agenda Sud»-(1)

(1) L'Agenda Sud è un progetto del MIM, presentato nel giugno scorso e rivolto alle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, riguardante interventi concepiti per superare il divario territoriale tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d'istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale.

Il progetto pilota avrà durata biennale, 2023/2024 e 2024/2025, verrà applicato in 150 scuole del Sud individuate dall'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), con l'aspettativa di estenderlo a molte altre scuole.

Gli istituti coinvolti sono 50 scuole primarie, 50 secondarie di I grado e 50 secondarie di II grado.

Art. 10 co. 1

Le Scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Art. 10 co. 2

Per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud» è autorizzato il potenziamento dell'organico dei docenti per l'a.s. 2023/2024.

Art. 10 co. 3

25 milioni di euro (dal Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020) sono destinati alle scuole statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per ridurre i divari territoriali, per contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, per prevenire processi di emarginazione sociale.

Per dette finalità sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
- d) promuovere il supporto socio-educativo.

Art. 10 co. 5

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.

Il 50% dell'incremento del Fondo è riservato ai docenti a tempo indeterminato, tenendo conto degli anni di permanenza nella stessa Scuola.

I docenti in sovrannumero, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione.

Ai docenti che non presentino domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione o che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto. Ulteriori 2 punti sono attribuiti per ogni anno di permanenza dopo il triennio. Il punteggio aggiuntivo è utile ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, per le graduatorie d'istituto.

Art. 10 co. 6

Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

2 Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni

Art. 11 co. 1 E' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 per assicurare il rispetto degli obiettivi (target) del PNRR della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*», nella fascia di età 0-2 anni (2).

(2) PNRR M4C1 - **Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**
Con questo progetto si persegue la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. La misura consentirà la creazione di circa 228.000 posti. L'intervento verrà gestito dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno, e verrà realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che accederanno alle procedure selettive e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere.

3 Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

Nuovi meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e nuova fattispecie di reato per i casi di elusione.

Art. 12 co. 1 Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico nel caso di dispersione assoluta (se, cioè, non prova di provvedere altrimenti all'istruzione del minore, se non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi l'assenza del minore dalla scuola, se non lo presenta a scuola entro una settimana dall'ammonizione) è punito con la reclusione fino a due anni. E' punito con la reclusione fino a un anno, invece, nel caso di abbandono scolastico (se, cioè, il minore è assente ingiustificato durante il corso dell'anno scolastico tanto da costituire elusione dell'obbligo scolastico).

Art. 12 co. 4.b Il nucleo familiare, per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo, non ha diritto all'assegno di inclusione

4

Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

Art. 14 co. 1

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia -promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

Art. 14 co. 2

I Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti.

Art. 14 co. 3

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

Roma, 18 settembre 2023

A cura della segreteria generale, degli uffici e dei coordinatori